



COMUNE DI CODEVIGO

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

DELIBERAZIONE N° 16

DEL 29/04/2016

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2016.

L'annoduemilasedici, addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore 20.00 nei locali della sala consiliare, previa convocazione con avvisi scritti regolarmente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello, risultano:

			Presenti	Assenti
1	Belan Annunzio	Sindaco	X	
2	Visentin Olives	Consigliere	X	
3	Bacco Sergio	Consigliere		X
4	Bartella Daniela Romilda	Consigliere		X
5	Frison Nicolas	Consigliere	X	
6	Meneghin Silvia	Consigliere	X	
7	Previati Alberto	Consigliere	X	
8	Rizzonato Valentina	Consigliere	X	
9	Ruzzon Maurizio	Consigliere	X	
10	Ferrara Maddalena	Consigliere	X	
11	Vessio Francesco	Consigliere	X	
			9	2

Assiste alla seduta il Dott. Chirico Giuseppa Segretario del Comune.

Il Sig. Belan Annunzio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatore i consiglieri: Previati Alberto, Rizzonato Valentina, Ferrara Maddalena

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto l'art. 49 del T.U. 267/2000 e s.m.i.;

Esaminata la proposta n. 13/2015 (area VI demografici-tributi);

ESPRIME

Parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica stessa.

Data, 22/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to d.ssa Eugenia Moscardi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto l'art. 49 del T.U. 267/2000 e s.m.i.;

Esaminata la proposta:

- Certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria contabile sull'argomento in oggetto ed esprime, in ordine alla regolarità contabile, parere:
 - o **Favorevole**
 - o Contrario per i seguenti motivi:

- Attesta che il presente atto non necessita di parere contabile

Data, 22/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Rag. Maria Romano

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 (c.d. legge di stabilità 2014), ha istituito a decorrere dal 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa o tariffa sui rifiuti (TARI) destinata quest'ultima a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con la contestuale soppressione, ai sensi del comma 704, di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale che tributaria;
- in ottemperanza alle predette disposizioni, a far data dal 1 gennaio 2014, cessa di avere applicazione il sistema di prelievo precedentemente utilizzato, ferme restando le obbligazioni sorte precedentemente (art. 1 comma 704 legge 147/2013);
- l'art. 1 comma 668, della Legge n.147/2013, come quanto previsto anche nella previgente normativa in materia di Tares, prevede che i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del d.lgs n. 446/1997, prevede l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo;
- i commi 651 e 652 della suddetta Legge di Stabilità stabiliscono i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 19 maggio 2014 è stato approvato il regolamento comunale TARI nel quale sono contenuti, tra l'altro, i criteri di determinazione del corrispettivo di cui all'art. 1, comma 668, della Legge 147/2013, le classificazioni delle utenze, le riduzioni tariffarie comprese quelle previste dal comma 649, e la forma di riscossione del prelievo;

Visto l'art. 22, comma 4, del citato regolamento comunale che prevede la possibilità, in sede di approvazione annuale delle tariffe di proporre ulteriori riduzioni e/o agevolazioni, anche su base reddituale e territoriale purché, ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, le stesse devono essere iscritte in bilancio comunale come autorizzazione di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso;

Ritenuto stabilire, ai sensi dell'art. 22, comma 4 del regolamento comunale una riduzione pari al 50% della quota base-utenze domestiche categoria: "immobile a disposizione", per l'unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà da anziani o da persone disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile: non risulti occupato a nessuno titolo e che costituisca l'unica unità immobiliare di proprietà del soggetto ricoverato;

La riduzione viene concessa su istanza dell'utente, da presentarsi al Consorzio, o al Soggetto Gestore dallo stesso individuato entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Considerato che:

- l'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti riferite in particolare agli investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico;

Visti:

- l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8 legge 28/12/2001, n. 448, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi comunali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef, e ss.mm.ii. e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;
- l'art. 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007)", con cui è previsto che "Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge stabilità 2016), che prevede, all'art. 1 comma 26, la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (Tari);

Visto il decreto del Ministero dell'Interno in data 28/10/2015, pubblicato in G.U. n. 254 del 31/10/2015 che ha prorogato il termine per la presentazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) al 31 dicembre 2015 e che conseguentemente al differimento del termine di presentazione del DUP il decreto ha differito il termine per l'approvazione di previsione dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016, termine ulteriormente differito al 30 aprile 2016 con decreto del Ministero dell'Interno in data 01/03/2016 pubblicato in G.U. n. 55 del 07/03/2016;

Vista la proposta presentata dal Consorzio Padova Sud-Soggetto Gestore, delle aliquote tariffarie per l'applicazione del corrispettivo di cui all'art. 1 comma 668, della Legge n. 147/2013, determinate sulla base del piano economico finanziario (PEF) per l'anno 2016 -all. sub. 1- e finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2016, in conformità a quanto previsto dalla normativa e documentazione definitiva; proposta definitiva acquisita al protocollo comunale in data 22/04/2016 prot. n. 4664;

Dato atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012, che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere trasmesse telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all'art. 52, comma 2 del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione;

Sentita la discussione:

Il Sindaco illustra la proposta;

Il Consigliere Ruzzon: rileva che dalla valutazione di costi 2016 non si rilevano gli insoluti;

Il Sindaco: risponde dichiarando che nel PEF non compaiono ma che comunque gli insoluti erano € 81.943 .

Il Consigliere Ruzzon: osserva che i dati del 2014 non si vedono

Il Sindaco: risponde al Consigliere Ruzzon invitandolo a visionare il PEF 2015 per trovare il dato richiesto nell'apposita sezione;

Il Consigliere Ruzzon: rileva che il Comune dovrà pagare tutti gli insoluti che vanno ad incidere sulla tariffa base e chiede di rinviare il punto;

Il Consigliere Vessio: dichiara che sarebbe d'accordo sulla proposta di rinvio e osserva che il PEF, così com'è strutturato, è assolutamente incomprensibile, peggiore dei precedenti anni;

L'Assessore Frison: risponde al Consigliere Vessio spiegando il meccanismo di calcolo cioè mentre per il 2015 le tariffe al mq. erano comprensive della quota fissa più il fondo di svalutazione 2015 più recupero esercizi precedenti, quest'anno la stessa tariffa è di 0,6578 che è inferiore allo scorso anno di circa il 30%;

Il Sindaco, pone ai voti la richiesta di rinvio del punto 7) con il seguente risultato proclamato:

voti favorevoli 3, contrari 6 (Belan, Visentin, Meneghin, Previati, Frison, Rizzonato).

Il Sindaco conclude dichiarando che il Comune di Piove di Sacco ha un aumento di circa un milione di euro perciò ha rinviato l'approvazione mentre i Comuni che vanno in riduzione, hanno già approvato il piano.

Visti:

- l'art. 1, comma 639 e seguenti della L. 27 dicembre 2013, n. 147;
- il vigente Regolamento comunale IUC- componente Tari approvato con deliberazione del C.C. n. 8 del 19/05/2014;
- il parere favorevole tecnico e di regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari;
- il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, acquisito ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti favorevoli 6, contrari 3 (Ruzzon, Ferrara e Vessio), espressi nelle forme di legge dai 9 presenti e votanti,

DELIBERA

1. di approvare gli allegati Piano Finanziario e tariffe per la determinazione della copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e degli assimilati per l'anno 2016;

2. di prendere atto che, con l'approvazione del Regolamento comunale TARI, ai sensi del comma 668, dell'art. 1, della L. 147/2013, è stata istituita, in luogo del tributo, una tariffa avente natura corrispettiva, le cui aliquote tariffarie sono individuate nell'allegato Piano Finanziario;
3. di stabilire, ai sensi dell'art. 22, comma 4 del regolamento comunale una riduzione pari al 50% della quota base-utenze domestiche –categoria: *“immobile a disposizione”*, per l'unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà da anziani o da persone disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile: non risulti occupato a nessuno titolo e che costituisca l'unica unità immobiliare di proprietà del soggetto ricoverato e di assicurare la copertura di tale spesa nel bilancio di previsione per l'anno 2014 in fase di approvazione;
4. di stabilire che la riduzione anzidetta venga concessa su istanza dell'utente, da presentarsi al Consorzio, o al Soggetto Gestore dallo stesso individuato entro il 30 giugno dell'anno successivo.
5. di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 1° gennaio 2016;
6. di precisare che sull'importo del corrispettivo TARI, di cui all'art. 1, comma 668, della L. 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla provincia di Padova, oltre che l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nei limiti imposti dalla normativa nazionale;
7. di comunicare al Consorzio Padova Sud, la presente deliberazione per i provvedimenti di competenza;
8. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine di approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente, stante l'urgenza e con il seguente risultato: con voti favorevoli 6, contrari 3 (Ruzzon, Ferrara e Vessio), espressi nelle forme di legge dai 9 presenti e votanti,

DELIBERA

1 di dare al presente atto immediata esecuzione a' sensi dell'art. 134 del T.U. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

Fto Belan Annunzio

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto Dott. Chirico Giuseppa

REFERATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 T.U. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che il presente verbale viene pubblicato in data odierna all'Albo Online, per quindici giorni consecutivi.

Lì, 18.05.2016

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

IL FUNZIONARIO

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno . _____

ai sensi dell'art. 134 T.U. 267/2000, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art. 134 T.U. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto Dott. Chirico Giuseppa